

Legge regionale 13 maggio 2003, n.25

**Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).**

**ARTICOLO 1**

(Oggetto e finalita` della legge)

1. La presente legge dispone interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, ai fini di incentivare la collaborazione con le autorita` sanitarie preposte alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) previsto dall'ordinanza del Ministro della sanita` 11 maggio 2001 concernente "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue)" e atti dirigenziali attuativi, nonche` ai fini di indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito del piano vaccinale previsto dalla medesima ordinanza.

2. Gli interventi disposti dalla presente legge consistono in :

- a) un contributo diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dagli allevatori con la messa a disposizione dell'autorita` dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale;
- b) un indennizzo a parziale ristoro del danno subito dagli allevatori nell'eventualita` che si verificano aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide;
- c) un indennizzo per i capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi.

**ARTICOLO 2**

(Beneficiari e misura degli interventi)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e` concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino, comprese in una o piu` delle celle di campionamento in cui e` suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorita` sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo e` concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Ogni singola azienda puo` rendere disponibili non piu` di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorita` sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorita` sanitaria viene erogata una somma pari a 60 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione

al periodo di effettiva messa a disposizione.

2. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verificano aborti di fattrici vaccinate entro venti giorni dall'avvenuta vaccinazione, accertati tramite conforme diagnosi differenziale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale. L'indennizzo e' concesso nella misura di 300 euro nel caso di bovina o bufala e di 40 euro nel caso di pecora o capra.

3. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, bovino e bufalino ove si verifichi la morte dei capi sottoposti a vaccinazione, come certificato dal veterinario che ha eseguito l'intervento o dal servizio veterinario della competente Azienda Usl. L'indennizzo e' concesso nella misura massima del 90 per cento del valore di mercato per categoria e tipologia di animale rilevato dai bollettini pubblicati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

### Art.3

(Modalita' di erogazione degli interventi)

1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge e' presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)".

2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalita' per l'erogazione.

3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:

- a) il numero delle domande presentate per tipologia di intervento;
- b) la quantificazione dei contributi erogati per tipologia di intervento;
- c) la quantificazione e l'analisi dei danni subiti dagli allevatori a causa di aborti conseguenti la vaccinazione di fattrici gravide o di capi morti in conseguenza dell'intervento di profilassi;
- d) i dati, o la stima, dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, bovino e bufalino toscano;
- e) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilita' degli interventi effettuati.

ARTICOLO 4  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge nel biennio 2002/2003 si provvede come segue:

a) Per l'anno 2002, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione annuale da effettuarsi sia per la competenza che per la cassa per il medesimo importo:

in diminuzione

UPB n. 741 "Fondi - Spese correnti", euro 200.000;

in aumento

UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti", euro 200.000;

b) Per l'anno 2003, mediante la seguente variazione al bilancio di previsione pluriennale a legislazione vigente da effettuarsi per la competenza:

in diminuzione

UPB n. 741 "Fondi - Spese correnti", euro 200.000;

in aumento

UPB n. 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti", euro 200.000.